



ace europe

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI

CODICE COLLABORATORE Codice		RAMO [Ramo]	POLIZZA NR. [Polizza]		Emessa in 2 esemplari il 12 gennaio 2005 in Città [Sigle]		
Sost./Rinn. Pol. Nr. [Sost./Pol.]							
ASSICURATO / CONTRAENTE [Assicurato]					C.F [Cod.Fisc.]		
INTESTATARIO AL P.R.A. (se diverso dal Contraente) Intestatario							
DOMICILIO [Domicilio]				CAP [Cap]	PROV. [Pr]		
DURATA DELL'ASSICURAZIONE			Effetto		Scadenza		
Anni [Anni]	Mesi [Mesi]	Giorni	Giorni	ore 24 del Effetto	Ore 24 del	Scadenza	
Rateazione	Rateazione	Con scadenza successiva al		Scad_succ	Con inizio dalla scadenza del		
Iniz_scad							
DATI DEL VEICOLO							
Tipo Veicolo	Tipo_veicolo		Targa	Targa		N. Telaio	
Uso	Uso		Compreso Rimorchio	Cmp_rim		C.V. KW C.C. Peso a pieno carico Peso mass. rimorchiato	
Marca-Modello							
VALORE ASSICURATO	VALORE DI LISTINO A NUOVO		GG/MM/AA PRIMA IMMATRICOLAZIONE				
GARANZIE (VALIDE SOLO SE CONTRASSEGNALE CON UNA "X")							
A RESPONSABILITA' CIVILE	MASSIMALI DI COPERTURA	limite massimo per sinistro		limite per persona		limite per danni a cose	
	FORMA TARIFFARIA	<input type="checkbox"/> BONUS-MALUS		<input type="checkbox"/> TARIFFA FISSA		<input type="checkbox"/> Pejus	
		<input type="checkbox"/> FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA		Classe di merito		N.sinistri come da attestazione	
	Condizioni particolari valide			Provenienza classe malus		Pejus <input type="checkbox"/>	
						CARTA VERDE <input type="checkbox"/>	
B INCENDIO FURTO	<input type="checkbox"/> INCENDIO E FURTO	<input type="checkbox"/> SOLO INCENDIO	<input type="checkbox"/> COMPRESI ACCESSORI OPTIONALS	E/O <input type="checkbox"/>	Compresi apparecchi audio-fono-visivi <input type="checkbox"/>	SCOPERTO FURTO <input type="checkbox"/>	
						con il minimo di €	
C GARANZIE COMPLEMENTARI	<input type="checkbox"/> GARANZIA COMPLEMENTARE I/F.	SCOPERTO INCENDIO DA EVENTI SOCIOPOLITICI (Garanzia riservata alle autovetture)				<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> CRISTALLI						con il minimo di €
D KASKO	<input type="checkbox"/> KASKO	SCOPERTO KASKO E/O EVENTI SPECIALI				<input type="checkbox"/>	
E EVENTI SPECIALI	<input type="checkbox"/> EVENTI SPECIALI						con il minimo di €
DELLA PRESENTE POLIZZA FORMANO PARTE INTEGRANTE LE ALLEGATE APPENDICI N.				L'ASSICURAZIONE VALE PER I RISCHI COMPLEMENTARI DI CUI ALLE LETTERE			

	CONTEGGIO DEL PREMIO	PREMIO R.C.	PREMIO ALTRI RISCHI	IMPOSTE	TOTALE
EURO	RATEO: DAL ~ AL ~	0,00	0,00	0,00	0,00
	RATEO POL. SOSTITUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIFFERENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRIMA ANNUALITA' (o rata di)	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Contraente, ai sensi dell'Art.11 della legge n.990, dichiara: di non essere mai stato assicurato di essere già stato assicurato presso la Società con polizza n. e che negli ultimi 24 mesi è stato coinvolto in n. sinistri, di cui n. negli ultimi 12 mesi.

IL CONTRAENTE

**ACE European Group Ltd
Rappresentanza Generale per l' Italia**

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- . per "**Assicurato**" : la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto;
- . per "**Contraente**" : la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
- . per "**Franchigia**": parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifre;
- . per "**Legge**": la Legge 24 dicembre 1969, n° 990, sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni;
- . per "**Proprietario**" del veicolo: colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
- . per "**Regolamento**": il Regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni;
- . per "**Tariffa**": la tariffa della ACE European Group Ltd in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto;
- . per "**Terzi**": coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 4 della Legge e dalle successive modificazioni ed integrazioni;
- . per "**Impresa**": la Società ACE European Group Ltd;

GARANZIA A)

Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni in quanto siano espressamente richiamate.

In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

Per i rimorchi ed i semirimorchi, per le macchine operatrici trainate e per i carrelli trainati, tutti identificati con targa propria o con numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

L'assicurazione copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private;
2. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in occasione della circolazione del veicolo stesso;
3. la responsabilità per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
4. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purchè conseguenti alla circolazione del veicolo;
5. **Per le Macchine Agricole:** la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli;
6. **Per gli autoveicoli che risultino adibiti a scuola guida in base alla carta di circolazione:** la responsabilità dell'istruttore. Inoltre sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando e' alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
7. **Per autotassametri, autovetture e motocarrozze date a noleggio con conducente o ad uso pubblico ed autobus :** la responsabilità del Contraente, del conducente e del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sè dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonchè bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;
8. **Per i veicoli adibiti al trasporto di cose in base alla carta di circolazione:** la responsabilità del Contraente e del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purchè non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

ACE European Group Ltd inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" riportate nelle pagine successive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate in polizza.

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2, 6, 7, 8, le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.

L'assicurazione non comprende i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2 ESCLUSIONE E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- in caso di dolo del conducente;
- nel caso di veicoli su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'Art. 18 della Legge, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ACE European Group Ltd rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa nel seguenti casi:

- se il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purchè la patente venga successivamente rilasciata;
- se il conducente guida con patente scaduta, purchè la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in polizza e a condizione comunque che anche la patente scaduta abilitasse alla guida di quest'ultimo.

Art. 3 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Qualora sia applicabile l'Art.18 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

Qualora sia applicabile l'Art.18 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 5 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Slovenia, della Svizzera e dell'Ungheria. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo ACE European Group Ltd rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). L'assicurazione non vale, tuttavia, per gli stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile, ACE European Group Ltd risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest'ultima a ACE European Group Ltd; ACE European Group Ltd eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.

Art. 6 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento del premio va eseguito presso l'ufficio cui è assegnato il contratto, che è autorizzato a rilasciare il certificato ed il contrassegno di assicurazione e l'eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se, alla scadenza annuale, il Contraente non paga il premio si applica il disposto dell'art.7) – Adeguamento del Premio -. Se il Contraente non paga le rate di premio intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 7 ADEGUAMENTO DEL PREMIO

ACE European Group Ltd, in occasione delle scadenze annuali del contratto, ha facoltà di modificare il premio precedentemente convenuto, mettendo a disposizione del Contraente le nuove condizioni di premio, presso l' Agenzia o il Punto di Vendita al quale il contratto è assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze medesime. Il pagamento da parte del Contraente del nuovo premio proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento.

Nel caso in cui il Contraente non intenda accettare il nuovo premio potrà sia manifestare espressamente la propria volontà, sia evitare ogni sorta di comunicazione e limitarsi a non pagare il premio. In entrambi i casi il contratto si risolve a partire dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale per la quale è stata esercitata la facoltà di modifica del premio.

Art. 8 PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'

Per l'applicazione delle regole evolutive previste dalle Condizioni Particolari, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura :

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 3 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 9 DETERMINAZIONE DEL PREMIO – COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing, al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa.

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a ACE European Group Ltd ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

In caso di mancata comunicazione ACE European Group Ltd eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. 10 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a ACE European Group Ltd l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo, fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro veicolo- Conguaglio del premio

L'alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde relativi al veicolo alienato, può chiedere che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà: in questo caso ACE European Group Ltd procede all'eventuale conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della tariffa e delle norme tariffarie in vigore sul contratto sostituito.

Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) Cessione del Contratto

Se il contratto relativo al veicolo alienato viene ceduto all'acquirente di quest'ultimo, il cedente ed il cessionario sono tenuti a darne immediata comunicazione a ACE European Group Ltd, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione, della Carta Verde e, ove occorra, del nuovo contrassegno. Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto. Il contratto ceduto non può essere sospeso e si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto: ACE European Group Ltd pertanto non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.

c) Risoluzione del Contratto

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve senza restituzione di premio dal giorno in cui vengano consegnati a ACE European Group Ltd il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

Per i contratti con frazionamento del premio ACE European Group Ltd rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

Art. 11 SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione a ACE European Group Ltd restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione dei predetti documenti.

Decorsi dodici mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito a ACE European Group Ltd

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata pari almeno a trenta giorni.

Qualora tale durata sia inferiore, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere trenta giorni, con rinuncia però, da parte di ACE European Group Ltd alle successive rate di premio relative al periodo di sospensione utilizzato.

Riattivazione del contratto

All'atto della riattivazione del contratto, il premio viene determinato da ACE European Group Ltd sulla base della tariffa e delle norme tariffarie in vigore sul contratto sospeso. La riattivazione è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, purchè, in quest' ultimo caso :

- il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto od esportato definitivamente;

nonche'

- il proprietario assicurato (nel caso dei contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a tre mesi

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi le scadenze di rata e di annualità del contratto sospeso non vengono modificate ed il premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito a ACE European Group Ltd; quest'ultima rimborsa invece l'eventuale integrazione pagata al momento della sospensione.

Il periodo di osservazione non subisce interruzioni.

Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a tre mesi

Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a tre mesi sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione.

Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.

ACE European Group Ltd tuttavia tiene conto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle Condizioni Speciali, dei sinistri eventualmente liquidati o apposti a riserva durante la sospensione.

Esclusioni

Non è consentita la sospensione in caso di furto del veicolo, per i contratti di durata inferiore all'anno, per i contratti amministrati con "libro matricola", per i contratti per l'assicurazione temporanea di veicoli a motore usati circolanti ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione, nonché per quelli relativi a ciclomotori, quadricicli leggeri e motoveicoli.

All'atto della sospensione ACE European Group Ltd rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

Art. 12 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione dell'Impresa;
- il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza per la quale l'attestazione viene rilasciata;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto un'autovettura e sia stato stipulato sulla base della clausola Bonus/Malus, la classe di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui al provvedimento CIP n. 10 del 5 maggio 1993;
- i dati della targa di riconoscimento o quanto questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche

se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. 13 DUPLICATO DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Nel caso in cui il Certificato o il Contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare, ACE European Group Ltd rilascia un duplicato su richiesta scritta del Contraente.

Se la perdita del Certificato o del Contrassegno è dovuta a sottrazione o a smarrimento,

l'Assicurato deve dare prova di aver denunciato il fatto alle competenti Autorità.

Art. 14 MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI ED OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 C.C.).

Premesso che:

a) Ai sensi della legge n. 137 del 26/05/2000 (Istituzione Banca Dati Sinistri r. c. auto c/o l'Isvap) modificata ed integrata dalla Legge n. 57 del 5 marzo 2001, la Società è obbligata a trasmettere i seguenti dati dei terzi danneggiati e dell'Assicurato coinvolti in un sinistro:

1) Dati Autoveicolo

- Targa/Telaio
- Anno di immatricolazione

2) Dati Conducente Autoveicolo

- Nome e Cognome
- Indirizzo completo
- Luogo di nascita
- Data di nascita
- Codice Fiscale
- Numero Patente

3) Dati proprietario autoveicolo (se diverso dal Contraente della polizza)

- Nome e Cognome o Ragione Sociale
- Indirizzo completo
- Luogo di nascita
- Data di nascita
- Codice Fiscale o Partita IVA

b) Il mancato invio dei dati, il ritardo nell'invio dei dati e/o l'incompletezza degli stessi, comporta l'applicazione alla Società di sanzioni amministrative pecuniarie a norma di legge;

Alla denuncia, l'Assicurato, il Broker e/o l'Agenzia cui è assegnata la polizza si obbliga a far seguito, nel più breve tempo possibile, e comunque entro 30 giorni, con le notizie, i documenti, gli atti giudiziari relativi al sinistro ed i dati di cui sopra, necessari all'alimentazione della Banca Dati c/o l'Isvap.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le

somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).

Art. 15 GESTIONE DELLE VERTENZE

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento dal danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora la ACE European Group Ltd lo richieda espressamente.

Art. 16 RINNOVO DEL CONTRATTO

Il contratto può essere stipulato con o senza tacito rinnovo.

Qualora venga stipulato senza tacito rinnovo, l'assicurazione cessa automaticamente alle ore 24 della data di scadenza indicata sul frontespizio di polizza. L'Impresa tuttavia manterrà operante le garanzie prestate fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza se il Contraente:

- non abbia precedentemente manifestato la volontà di non rinnovare il contratto;
- non abbia nel frattempo stipulato una nuova polizza con altra Compagnia di Assicurazione;
- abbia provveduto al pagamento del premio entro lo stesso periodo.

Qualora venga stipulato con tacito rinnovo, sia ACE European Group Ltd che il Contraente possono dare disdetta, con lettera raccomandata o tramite fax, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale; in questo caso il contratto cessa alla scadenza stessa e non trova perciò applicazione il *periodo di mora* di cui all'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile.

In mancanza di disdetta il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato alle stesse condizioni in corso per una durata pari ad un anno, e così successivamente, salvo quanto previsto, relativamente al premio, dall'articolo 7 - *Adeguamento del premio*.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

La disdetta eventualmente data per il contratto sostituito è valida, salva diversa dichiarazione di volontà del Contraente, anche per il contratto sostituito.

Art. 17 CONTRATTI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO

Sono esclusi il tacito rinnovo e la sospensione.

E' altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

Art. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia a ACE European Group Ltd fornendo copia della

denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga dopo la scadenza di una rata intermedia, il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso, fermo restando che tale premio o rata di premio sono comunque dovuti. Se il furto avviene dopo la scadenza annuale e sia stato pattuito il tacito rinnovo:

- nel caso in cui il Contraente non abbia ancora pagato il premio di rinnovo, il contratto è risolto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a tale scadenza.

- qualora invece il Contraente abbia già pagato il premio di rinnovo prima del furto, il contratto è risolto dalla data di scadenza della rata di premio pagata.

ACE European Group Ltd rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

Art.19 CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a ACE European Group Ltd restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

Il Contraente deve inoltre consegnare a ACE European Group Ltd :

- In caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, l' attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- In caso di demolizione, copia del certificato attestante l' avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.

Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro veicolo – Conguaglio del Premio

La polizza viene resa valida per altro veicolo appartenente al proprietario del veicolo distrutto, demolito od esportato.

ACE European Group Ltd procede all'eventuale conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della tariffa e delle norme tariffarie in vigore sul contratto sostituito.

b) Risoluzione del Contratto

Il contratto si risolve e ACE European Group Ltd rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei predetti documenti (*certificato di assicurazione, contrassegno, Carta Verde, attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore*).

Qualora certificato/contrassegno/Carta Verde siano andati distrutti con il veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dalla data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione.

Per i contratti di durata inferiore ad un anno ACE European Group Ltd non procede al rimborso della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del veicolo, il premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data di comunicazione a ACE European Group Ltd della sospensione.

Art. 20 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Gli oneri fiscali e tutti gli altri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 21 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 22 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l' esecuzione del contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la residenza o il domicilio elettivo il consumatore, quale definito dall'articolo 1469 bis del Codice Civile.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA A)
Assicurazione della Responsabilità Civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore

Le Condizioni Particolari che seguono sono valide soltanto per le categorie di veicoli indicate dalle tariffe e dalle norme tariffarie e, in ogni caso, operano solo se espressamente richiamate in polizza.

A) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a ACE European Group Ltd l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

ACE European Group Ltd conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

B) BONUS/MALUS PER AUTOVETTURE

1. PREMESSA

La presente assicurazione è stipulata nella formula Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dall'articolo 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Periodi di osservazione della sinistrosità - e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti.

La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle norme tariffarie in vigore al momento della stipulazione.

In mancanza di indicazioni nelle norme tariffarie, si applicano i criteri indicati ai punti seguenti.

2. AUTOVETTURE GIA' ASSICURATE IN UNA FORMULA DIVERSA DAL BONUS/MALUS

Se il contratto si riferisce ad un'autovettura assicurata in precedenza in una formula diversa da quella *Bonus/Malus*, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 13.

Il Contraente è tenuto a consegnare a ACE European Group Ltd la precedente attestazione dello stato del rischio.

In assenza dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18; lo stesso accade qualora l'attestazione sia scaduta da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

3. AUTOVETTURE ASSICURATE PER LA PRIMA VOLTA

3.1. Dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura

Se il contratto è relativo ad un'autovettura assicurata per la prima volta :

- a) dopo la prima immatricolazione;
- b) dopo una voltura;

è assegnato alla classe di merito 14.

Il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione dell'autovettura ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto precedente.

In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

3.2. In sostituzione di un'altra autovettura rubata

Qualora l'autovettura sia stata acquistata in sostituzione di altra autovettura colpita da furto totale già assicurata presso altra Compagnia o con polizza ACE European Group Ltd, il contratto verrà assegnato alla classe di merito CIP risultante dall'attestazione dello stato del rischio rilasciata per l'autovettura rubata.

In tal caso il Contraente è tenuto a consegnare:

- copia dell'attestazione dello stato del rischio relativa all'autovettura rubata;
- copia della denuncia di furto rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia del precedente contratto assicurativo relativo all'autovettura rubata.

Il Contraente è altresì tenuto ad esibire la carta di circolazione dell'autovettura da assicurare e il relativo foglio complementare o certificato di proprietà.

4. AUTOVETTURE GIÀ ASSICURATE NELLA FORMULA BONUS/MALUS

4.1. Con polizza ACE European Group Ltd

Il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione indicata sull'attestazione dello stato del rischio rilasciata dalla stessa ACE European Group Ltd.

4.2. Presso altra Impresa o con polizza ACE European Group Ltd

Il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione CIP risultante dall'attestazione dello stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore.

4.3. Attestazione mancante o relativa ad un contratto scaduto da più di tre mesi

In assenza dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18. Lo stesso accade qualora l'attestazione sia scaduta da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato:

- alla classe di assegnazione indicata sull'attestazione, se quest'ultima è stata rilasciata dalla stessa ACE European Group Ltd- per una polizza ACE European Group Ltd;
- alla classe di assegnazione CIP indicata sull'attestazione, se quest'ultima è stata rilasciata da una diversa Impresa o dalla stessa ACE European Group Ltd per una polizza ACE European Group Ltd;
- alla classe 14, se la stipulazione avviene oltre un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata.

5. AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA CON CONTRATTO TEMPORANEO

Se il nuovo contratto si riferisce ad un'autovettura già assicurata nella formula tariffaria *Bonus/Malus* per una durata inferiore all'anno si possono verificare i seguenti casi.

5.1. Autovettura già assicurata con polizza ACE European Group Ltd

Il Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo. Il nuovo contratto è assegnato alla stessa classe di merito di assegnazione indicata in quello precedente. In mancanza di quest'ultimo il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito 18. Qualora il contratto temporaneo risulti scaduto da più di tre mesi, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito 18, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile di non aver

circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato:

- alla classe di merito di quello precedente se la stipulazione avviene entro un anno dalla sua scadenza;
- alla classe di merito 14 se la stipulazione avviene oltre un anno dalla scadenza del contratto temporaneo.

5.2. Autovettura già assicurata presso altra Impresa o con polizza ACE European Group Ltd

Il Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo nonché l'attestazione dello stato del rischio sulla base della quale esso era stato stipulato. Il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione CIP indicata da tale attestazione.

In mancanza:

- *del precedente contratto temporaneo*, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito 18;
- *dell'attestazione*, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito 14, se quello precedente assicurava l'autovettura per la prima volta dopo la prima immatricolazione od una voltura, oppure alla classe di merito 18 negli altri casi.

Qualora il contratto temporaneo risulti scaduto da più di tre mesi, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito 18, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato:

- alla classe di merito di assegnazione CIP indicata nell'ultima attestazione, se la stipulazione avviene entro un anno dalla scadenza del precedente contratto;
- alla classe di merito 14 se la stipulazione avviene oltre un anno dalla scadenza del contratto temporaneo.

Se il precedente contratto temporaneo è stato stipulato in una formula diversa dal *Bonus/Malus* il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito 13.

Se il precedente contratto è cessato da più di tre mesi, si applica quanto è previsto al capoverso precedente qualora il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione.

In assenza di tale dichiarazione, il contratto viene assegnato alla classe di merito 18.

6. AUTOVETTURA GIA' ASSICURATA PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario Liquidatore e deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata; se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, il Contraente deve dichiarare la classe di merito di assegnazione CIP maturata.

Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

7. ATTESTAZIONE CONSEGNATA SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'assegnazione alla classe di merito 18 è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purchè ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data.

L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente viene rimborsata da ACE European Group Ltd entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, viene conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

8. AUTOVETTURA GIA' ASSICURATA ALL'ESTERO

Nel caso in cui il contratto si riferisca ad autovettura già assicurata all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

9. RINNOVO DEL CONTRATTO

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza, in base alla tabella 2, a seconda che ACE European Group Ltd abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona ACE European Group Ltd, abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno.

In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazione di riserva il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella 2.

10. SINISTRO ELIMINATO COME SENZA SEGUITO DOPO L'APPOSTAZIONE A RISERVA

ACE European Group Ltd, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegna il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione del sinistro è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato se il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, ACE European Group Ltd mette a disposizione del Contraente una nuova attestazione dello stato del rischio.

11. SINISTRO RIAPERTO DOPO L' ELIMINAZIONE COME SENZA SEGUITO

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procede, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella 2 con i conseguenti conguagli di premio.

TABELLA 2 - REGOLE EVOLUTIVE

Classe di Merito di provenienza	Classe di merito di assegnazione in base ai sinistri "osservati"				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

12. FACOLTA' DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE A ACE European Group Ltd I SINISTRI LIQUIDATI

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella 2 offrendo a ACE European Group Ltd il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto.

Tale facolta' puo' essere esercitata sia in caso di rinnovo della polizza che in caso di disdetta, purché entro la scadenza del contratto stesso.

13. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto non interrompe il periodo di osservazione in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito - purché il proprietario (nel caso dei contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso.

14. SOSTITUZIONE DELL'AUTOVETTURA

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento - per un'altra autovettura - della classe di merito in corso solo nel caso di trasferimento della proprietà, distruzione, demolizione od esportazione definitiva, sempreché il proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso.

Quanto e' previsto nel capoverso precedente si applica anche nel caso d documentata consegna in conto vendita dell'autovettura.

Se l'incarico in conto vendita non va a buon fine e l'Assicurato rientra in possesso del veicolo, per quest'ultimo deve essere stipulato un nuovo contratto in classe 14, sempreché dalla sostituzione sia trascorso piu' di un mese e meno di un anno. In assenza di tali condizioni il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.

15. FURTO DELL'AUTOVETTURA

In caso di furto del veicolo, la classe di merito maturata per il relativo contratto può essere mantenuta valida per un' altra autovettura appartenente allo stesso proprietario (nel caso dei contratti di leasing, locata allo stesso locatario) purchè tale veicolo venga nuovamente assicurato con polizza ACE European Group Ltd entro il periodo di tempo compreso fra la data del sinistro e la scadenza del dodicesimo mese successivo alla data di cessazione del contratto per furto ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Qualora l'autovettura venga successivamente ritrovata e sia già stata esercitata la facoltà prevista dal capoverso precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, deve essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14; lo stesso criterio di comportamento si applica nel caso di ritrovamento dell'autovettura avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

16. FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Qualora nel contratto sia stata pattuita l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta, il Contraente e l' Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a ACE European Group Ltd l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

ACE European Group Ltd conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

Ai fini dell' evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei sinistri il cui importo rientri nei limiti della franchigia, purchè sia stato effettuato il dovuto rimborso a ACE European Group Ltd.

Qualora quest' ultimo venga effettuato successivamente al rinnovo del contratto, ACE European Group Ltd assegna il contratto stesso, all' atto del primo rinnovo successivo al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto.

In questo caso ACE European Group Ltd non procede ad alcun conguaglio di premio.

Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato ACE European Group Ltd mette a disposizione del Contraente una nuova attestazione dello stato del rischio.

---oooOOOooo---

C) MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' – PEIUS

1. PREMESSA

La presente assicurazione è stipulata nella formula con maggiorazione del premio per sinistrosità - *PEIUS*, che prevede - solo per l' annualità immediatamente successiva - una maggiorazione del premio in presenza di sinistri nel "periodo di osservazione" quale definito dall'articolo 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Periodi di osservazione della sinistrosità*.

2. PEIUS DEL 15%

Se nel periodo di osservazione vengono pagati due sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva viene aumentato del 15%.

3. PEIUS DEL 25%

Se nel periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva viene aumentato del 25% .

4. SINISTRI CON DANNI A PERSONE

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali ACE European Group Ltd abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno.

5. VEICOLI GIA' ASSICURATI IN PRECEDENZA

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato in precedenza, presso la stessa ACE European Group Ltd presso altra Impresa, al contratto stesso si applica la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione dello stato del rischio essa risulti dovuta.

6. ATTESTAZIONE MANCANTE

In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto viene stipulato con la maggiorazione del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione viene effettuato da ACE European Group Ltd entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, viene conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

7. ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIU' DI TRE MESI

Qualora l'attestazione si riferisca ad un contratto scaduto da più di tre mesi, il nuovo contratto viene stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

In mancanza di tale dichiarazione, il contratto è stipulato con la maggiorazione del 25%.

In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione - *Peius* - che risulti dovuta non viene applicata.

8. VEICOLO GIA' ASSICURATO CON CONTRATTO TEMPORANEO

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, si applica la maggiorazione di cui sopra se quest'ultimo contratto era gravato da tale maggiorazione.

Il Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo nonché l'attestazione sulla base della quale quest'ultimo era stato stipulato; in assenza, il contratto è stipulato con la maggiorazione del 25%.

Qualora il contratto sia scaduto da più di tre mesi, il nuovo contratto viene stipulato sulla base delle indicazioni risultanti nell'attestazione a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

In mancanza di tale dichiarazione, il contratto è stipulato con la maggiorazione del 25%.

In presenza di tale dichiarazione, qualora il contratto sia scaduto da oltre un anno, la maggiorazione - *Peius* - che risulti dovuta non viene applicata.

9. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA

Se il contratto è relativo ad un veicolo assicurato per la prima volta :

- a) dopo la prima immatricolazione;
- b) dopo una voltura;

il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto precedente.

In difetto, il contratto è stipulato con la maggiorazione del 25%.

10. VEICOLO GIA' ASSICURATO PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione all' Impresa od al Commissario Liquidatore e deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.

Il contratto viene stipulato con la maggiorazione di cui sopra, se quest' ultima risulta dovuta in base alla predetta dichiarazione del Contraente.

In mancanza di tale dichiarazione il contratto viene stipulato con la maggiorazione del 25%.

11. VEICOLO GIA' ASSICURATO ALL' ESTERO

All' attestazione è equiparata a tutti gli effetti la dichiarazione rilasciata, per lo stesso veicolo, dal precedente assicuratore estero.

12. SINISTRO ELIMINATO COME SENZA SEGUITO DOPO L'APPOSTAZIONE A RISERVA

ACE European Group Ltd, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del *Peius* sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, rimborsa la maggiorazione all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione del sinistro è stata effettuata.

Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, ACE European Group Ltd mette a disposizione del Contraente una nuova attestazione dello stato del rischio.

13. SINISTRO RIAPERTO DOPO L' ELIMINAZIONE COME SENZA SEGUITO

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato posto a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del *Peius*, venga riaperto, ACE European Group Ltd applica, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro

stesso, la maggiorazione precedentemente non applicata.

14. FACOLTA' DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE A ACE European Group Ltd I SINISTRI LIQUIDATI

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio conseguenti l'applicazione del *Peius* offrendo a ACE European Group Ltd il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto.

Tale facoltà puo' essere esercitata sia in caso di rinnovo della polizza che in caso di disdetta purché entro la scadenza del contratto stesso.

15. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché il proprietario (nel caso dei contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso.

APPENDICI DI VINCOLO

CLAUSOLE

I) PER I VEICOLI LOCATI IN "LEASING"

CLAUSOLA N. 1 (*pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di leasing*)

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell'Ente vincolatario ed immatricolato a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente sino alla data di scadenza del vincolo indicata in polizza, ACE European Group Ltd si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non il consenso scritto dell'Ente vincolatario;

b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.

In caso di incendio, furto, danni accidentali, collisione od altri danni relativi al veicolo assicurato l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Si precisa che il premio è stato versato in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in polizza, salvo conguaglio, da effettuarsi alla scadenza del contratto, in conseguenza dell'applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.

Il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

CLAUSOLA N. 2 (*pagamento del premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing*)

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell'Ente vincolatario ed immatricolato a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente sino alla data di scadenza del vincolo indicata in polizza, ACE European Group Ltd si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;

b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;

c) a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo.

ACE European Group Ltd potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.

In caso di incendio, furto, danni accidentali, collisione od altri danni relativi al veicolo assicurato l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Fino alla data di scadenza del vincolo indicato sul frontespizio di polizza il Contraente potrà avvalersi della facoltà di disdire o sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.

II) PER I VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL' ENTE FINANZIATORE

CLAUSOLA N. 3 *(pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale)*

La polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell' Ente vincolatario in essa indicata e pertanto ACE European Group Ltd si obbliga per la durata della polizza stessa, a:

- a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
- b) comunicare all'Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) non pagare, in caso di incendio, furto, danni accidentali, collisione od altri danni relativi al veicolo assicurato, l'indennizzo liquidato ai termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal Contraente.

Si precisa che il premio è stato versato in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in polizza, salvo conguaglio, da effettuarsi alla scadenza del contratto, in conseguenza dell'applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.

Il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

CLAUSOLA N. 4 *(pagamento del premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale)*

La polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell' Ente vincolatario in essa indicata e pertanto ACE European Group Ltd si obbliga per la durata della polizza stessa, a:

- a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
- b) comunicare all'Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) non pagare, in caso di incendio, furto, danni accidentali, collisione od altri danni relativi al veicolo assicurato, l'indennizzo liquidato ai termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal Contraente.

Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in polizza il Contraente può avvalersi della facoltà di disdire o sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell' Ente vincolatario.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE

Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiamate.

1) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario o della Società proprietaria o locataria

Preso atto che il veicolo indicato in polizza è dato in uso dall' Ente proprietario o dalla Società proprietaria o locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, ACE European Group Ltd, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione – *Esclusioni e rivalsa*, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente proprietario o della sola Società proprietaria o locataria:

- . se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- . per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- . se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'Ente proprietario o la Società proprietaria o locataria, fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

2) Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

ACE European Group Ltd a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Esclusioni e rivalsa*, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. In tal caso, peraltro, il conducente è tenuto a rimborsare a ACE European Group Ltd l'indennizzo pagato al terzo fino al limite massimo di € XXX.

3) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati

ACE European Group Ltd, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Esclusioni e rivalsa*, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

ACE European Group Ltd si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) MASSIMALI DI GARANZIA (SINGLE LIMITS)

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza massima complessiva (capitale, interessi e spese) dell'equivalente in Euro di:

Responsabilità Civile Auto (RCA)

USD X.000.000 per ogni sinistro e per anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali, ovvero abbiano sofferto danneggiamenti a cose di loro proprietà.

2) CONVERSIONE IN VALUTA

Ovunque compaiano, nel testo della presente polizza, importi espressi in valuta (differente dall'Euro), si intendono convertiti in Euro al cambio ufficiale UIC del giorno del sinistro.

3) CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio della presente polizza, sulla base dello STATO di RISCHIO allegato risulta pari a € 00000000,00.

Oltre le imposte del 12,50% di € xxxxxxxxxxxx e il contributo S.S.N. del 10,50% di € xxxxxxxxxxxx come da dettaglio in prima facciata di polizza.

4) RIFERIMENTO AL PROGRAMMA INTERNAZIONALE

Premesso che la presente polizza locale:

- è parte di un Programma assicurativo Multinazionale;
 - viene emessa localmente ad uso amministrativo per gli scopi previsti dal Programma stesso;
- si precisa che:
- Tutte le condizioni ed i termini della presente polizza sono stati concordati, nel Producing Country tra la Società e la Casa Madre dell'Assicurato, in accordo con il Broker del Programma (Producing Country Broker).
 - Tutte le modifiche devono essere approvate dal Producing Country, così come le stesse devono essere comunicate per iscritto dal Producing Office Underwriter alla Società.
 - Qualora il Broker locale o l'Assicurato dovessero richiedere variazioni alla presente assicurazione, le stesse dovranno essere trasmesse ai relativi corrispondenti del Producing Country.

Resta inoltre convenuto che, qualora la polizza MASTER del Programma Assicurativo Multinazionale, cui la presente polizza fa parte, prevedesse limiti e condizioni differenti rispetto alla presente, l'eventuale operatività è regolamentata nella suddetta polizza MASTER e gli stessi saranno validi se non in contrasto con la legge Italiana.

5) RINNOVO DEL CONTRATTO

A maggior precisazione dell'Art. 16 delle Condizioni Generali, si da atto che la presente polizza è stipulata senza tacito rinnovo, pertanto cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.

6) CLAUSOLA LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Non sono ammesse sostituzioni di veicoli. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso del periodo assicurativo annuale, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore alla data di decorrenza della polizza o, in caso di contratto già oggetto di rinnovi annuali, in vigore alla data dell'ultimo rinnovo contrattuale antecedente all' inclusione stessa. Le esclusioni di veicoli, ammesse in conseguenza di vendita, distruzione o demolizione, esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni, la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24.00 del giorno risultante dalla lettera con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24.00 del giorno di restituzione all'impresa del certificato e contrassegno.

Il premio per ciascun veicolo è calcolato in ragione di $1/360^\circ$ per ogni giornata di garanzia.

Al termine di ogni annualità assicurativa verrà effettuata la regolazione del premio.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare – assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce – la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 30° giorno dalla data di comunicazione dell'impresa.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso in consegna dall'Impresa Assicuratrice la "Nota Informativa per i contratti di Assicurazione Obbligatoria R.C. AUTO"

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

Consenso al trattamento di dati personali, generali e sensibili

Preso atto dell'informativa resa ai sensi della legge 675/96 il Contraente si impegna ad ottenere il consenso degli interessati al trattamento da parte della Società dei suoi/loro dati eventualmente forniti in relazione all'esecuzione degli obblighi della presente polizza.

LUOGO E DATA

Firma del Contraente/Assicurato (se Ente, Ditta o Società apporre anche il timbro)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali - Garanzia A) - "RC Circolazione":

Art. 3 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE

Art. 16 – RINNOVO DEL CONTRATTO

Art. 22 – FORO COMPETENTE

L'importo di € XXX è stato pagato oggi _____ il Broker _____